Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
– div. VII-

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 06 agosto 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **MIORELLI SERVICE SPA** per accedere ad un ulteriore periodo di **Cig in deroga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 commi 64 e 66 della Legge del 28/06/2012, n. 92.**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Antonio Sulpizio, assistito da Leonardo Traino;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per la UILTRASPORTI UIL Naz.le, Marco Verzari;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

1. la Società in oggetto – che svolge attività di pulizia e sanificazione ambientale di tipo civile ed industriale in regime di appalto - con nota trasmessa in data 05.07.2013 (Prott. n.15861 del 15.07.13) ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe e, pertanto, con nota del 31.07.2013 (Prot. n.17063) questo Ministero ha convocato le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
2. nel corso del presente incontro, l'Azienda ha rappresentato la necessità, condivisa dalle OO.SS., di ricorrere, a causa del perdurare della situazione di crisi che ha investito il settore di riferimento, ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, che consenta di proseguire nell'attuazione della riorganizzare complessiva della gestione del servizio, attraverso la possibile riallocazione dei lavoratori anche in altre lavorazioni.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'**art. 2, comma 66** prevede la possibilità che i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi ai sensi dell'art. 33, co. 21 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sottoscritta in data 22.11.2012.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini dell'accesso ad un ulteriore periodo di **CIG in deroga – *ai sensi della normativa suindicata*** - con riguardo ad un numero massimo di **576 lavoratori** (pari a n. 374.29 FTE) con le modalità e le tempistiche di seguito specificate:

 A. REGIONE PUGLIA:

 - *Appalto USR Puglia*:
 - dal 01.08.13 al 31.08.13 **Cig a zero ore senza rotazione** – stante la sospensione totale del servizio - con riguardo a n. 103 lavoratori pari a n. 86 FTE;
 - dal 01.09.13 al 31.10.13 **Cig** con **riduzione massima del 25%** dell'orario di lavoro con riguardo a n. 229 lavoratori pari a n. 160,69 FTE;
 - *Appalto Università di Foggia,*
 - dal 01.07.13 al 31.10.13 **Cig** con **riduzione massima del 40%** dell'orario di lavoro con riguardo a n. 16 lavoratori pari a n. 8,35 FTE;

 B. REGIONE TOSCANA:

 - *Appalto USR Toscana*, dal 01.09.13 al 31.10.13 **Cig** con **riduzione massima del 25%** dell'orario di lavoro con riguardo a n. 321 lavoratori pari a n. 200,03 FTE;
 - *Appalto Firenze parcheggi spa*, dal 29.07.13 al 31.10.13 **Cig** con **riduzione media nel periodo di riferimento del 40%** dell'orario di lavoro e con picchi massimi del 59%, con riguardo a n. 10 lavoratori pari a n. 5,22 FTE.

- Le Parti convengono che, ferme restando le riduzioni percentuali suindicate, le specifiche modalità di applicazione della Cig saranno oggetto di verifiche periodiche in sede territoriale.

- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.

- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore

rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

